Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1957, n. **1341**.

Regolamento per i concorsi di ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 16, n. 1, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione alle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di esecuzione dello stesso testo unico, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

La carriera per l'Oriente comprende funzionari specializzati nei seguenti settori:

1) Estremo Oriente;

2) Medio Oriente;

3) Vicino Oriente e Africa mediterranea;

4) Africa non mediterranea.

Le lingue di specializzazione per ciascun settore sono le seguenti:

a) Estremo Oriente: giapponese, cinese, indonesiano;

b) Medio Oriente: urdu, hindi;

c) Vicino Oriente e Africa mediterranea: persiano, arabo, turco;

d) Africa non mediterranea: amarico, suahili.

I concorsi sono indetti per ciascuna delle lingue indicate nel comma precedente.

Art. 3.

Requisiti particolari per l'ammissione ai concorsi per le carriere indicate nell'art. 1 sono:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta per le carriere per l'emigrazione e commerciale e non superiore ai trentadue per la carriera per l'Oriente;

3) una delle seguenti lauree conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato:

a) per la carriera per l'emigrazione: laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze economico marittime;

b) per la carriera commerciale: laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza, o laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

c) per la carriera per l'Oriente: laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali o in scienze coloniali conseguite presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, o laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo « orientale », o in giurisprudenza o in lettere.

Possono essere ammessi ai concorsi gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che non siano in possesso del prescritto diploma di laurea purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di cancelliere aggiunto o altra equiparata e siano forniti di diploma di istituto di istruzione media di secondo grado.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. In caso di proroga o di riapertura del termine, mantengono il diritto di essere ammessi al concorso coloro che non avevano superato il limite massimo di età alla data di scadenza del termine originariamente fissato nel bando

Art. 4.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui allo art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione:

a) ai fenomeni migratori, per la carriera per la emigrazione;

b) agli aspetti economici e commerciali, per la carriera commerciale;

c) al settore di specializzazione nel quale rientra la lingua per cui si concorre, per la carriera per l'Oriente.

Il colloquio si svolge con una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe a riposo, di un consigliere di Stato, di un funzionario della carriera diplomatico consolare di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di un membro esperto di problemi internazionali scelto fra i professori titolari di Università. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

La risoluzione della Commissione con cui è riconosciuta la mancanza del requisito dell'attitudine professionale deve essere motivata.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; devono inoltre dichiarare le invalidità e le infermità di cui siano eventualmente affetti e le cause che le hanno determinate.

La domanda deve essere corredata dei documenti attestanti l'esito della visita di leva e la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonchè del certificato medico attestante il possesso del requisito di cui al l'art. 223, lettera *a*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana

Art. 6.

Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'emigrazione consistono in quattro prove scritte ed una orale

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori;

b) diritto privato e diritto internazionale privato;

c) diritto del lavoro;

d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente.

Le prove scritte della lingua estera obbligatoria e di quelle facoltative di cui al successivo art. 10 consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico;

2) diritto della navigazione:

3) legislazione del lavoro comparata;

4) elementi di statistica.

Art. 7

Gli esami per l'ammissione alla carriera commerciale consistono in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto privato, con particolare riguardo al diritto commerciale,

b) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);

c) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo art. 10 consistono in una composizione con l'uso del vocabolario.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*); quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato;

2) diritto costituzionale ed amministrativo;

3) geografia commerciale;

4) elementi di merceologia;

5) legislazione doganale e valutaria;

6) statistica.

Art. 8.

Gli esami per l'ammissione alla carriera per l'Oriente sono costituiti di tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua per la quale si concorre:

b) in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dalla stessa lingua in italiano;

c) nello svolgimento di un tema vertente sulla storia, la cultura, le istituzioni, l'economia dei Paesi del settore nel quale rientra la lingua per cui si concorre.

I candidati hanno otto ore di tempo per ciascuna delle prove scritte obbligatorie e per ciascuna delle prove scritte di lingue estere facoltative di cui al successivo art. 11.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto internazionale pubblico e privato:

2) istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto costituzionale ed amministrativo:

3) lingua inglese

Art. 9.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui agli articoli seguenti, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative

Art. 10

Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'emigrazione sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese, esclusa la lingua scelta per la prova obbligatoria.

Le prove di lingue estere facoltative per la carriera commerciale sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè la sola prova orale in altre lingue

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare

di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza

Art. 11.

Le prove di lingue estere facoltative per la carriera per l'Oriente sono: prova scritta o orale, o entrambe le prove, nelle lingue indicate nell'art. 2, nonchè la sola prova orale in altre lingue, escluse comunque le lingue che hanno formato oggetto delle prove obbligatorie.

Ciascuna prova scritta facoltativa consiste in una traduzione, con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua prescelta.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative il concorrente può conseguire un massimo di 4 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove scritte di lingue facoltative.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 4 punti per ciascuna prova sostenuta nelle lingue indicate nell'art. 2 e nella lingua somala, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 2,4, e di un massimo di 2 punti per ciascuna prova sostenuta in lingue diverse, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di dodici punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione alle carriere indicate nell'art. 1 è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente, scelto fra gli Ambasciatori e gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, in servizio o a riposo, di un consigliere di Stato, di tre funzionari della carriera diplomatico-consolare o della carriera per la quale è stato bandito il concorso, di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, e di tre professori titolari di Università o di altro Istituto equiparato. In relazione alla specialità delle materie di esame per la carriera per l'Oriente, possono essere chiamati a far parte della Commissione professori universitari anche non titolari.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore a primo segretario di Legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario della carriera stessa di grado non inferiore a terzo segretario di Legazione.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 9. — RUFFO

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 7.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli conclusi a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI
— ANDREOTTI — MEDICI
— TAVIANI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

S'étant réunie à Montréal, le premier juin 1954, en sa huitième session, et

Ayant estimé souhaitable d'apporter certains amendements à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A approuvé, le quatorze juin mil neuf cent cinquante-quatre, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa *a*), de la Convention susmentionnée, les projets d'amendements à ladite Convention dont le texte suit:

A la fin de l'article 15, remplacer le point par une virgule et ajouter les mots suivants:

« et autrement que de façon provisoire par décision de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des Etats contractants. »,

A spécifié, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa *a)*, de ladite Convention, que les projets d'amendements ci-dessus n'entreront en vigueur qu'après avoir été ratifiés par quarante-deux Etats contractants, et

A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant lesdits projets d'amendements et comprenant les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quarante deuxième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié à cette date;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants le dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signataires de celle ci la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole;

Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la huitième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal le quatorzième jour du mois de juin mil neuf cent cinquantequatre, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes en seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, ainsi qu'aux autres Etats signataires de ladite Convention.

WALTER BINAGHI
Président de l'Assemblée

CARL LJUNGBERG
Secrétaire Général de l'Assemblée

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Protocole concernant certains amendements à la Convention relative à l'aviation civile internationale

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

S'étant réunie à Montréal, le premier juin 1954, en sa huitième session, et

Ayant estimé souhaitable d'apporter certains amendements à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A approuvé, le quatorze juin mil neuf cent cinquante quatre, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa *a)*, de la Convention susmentionnée, les projets d'amendements à ladite Convention dont le texte suit:

A l'article 48, alinéa *a)*, remplacer les mots « chaque année » par les mots « au moins une fois tous les trois ans »;

A l'article 49, alinéa *e)*, remplacer les mots « un budget annuel » par les mots « des budgets annuels »; et

A l'article 61, remplacer les mots « soumet chaque année à l'Assemblée un budget, des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses » par les mots: « soumet à l'Assemblée des budgets annuels ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles » et remplacer les mots « vote le budget » par les mots « vote les budgets »

A spécifié, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa *a)*, de ladite Convention, que les projets d'amendements ci dessus n'entreront en vigueur qu'après avoir été ratifiés par quarante-deux Etats contractants, et

A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant lesdits projets d'amendements et comprenant les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quarante-deuxième instrument de ratification à l'égard des Etats qui l'auront ratifié à cette date;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants le dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signataires de celle ci la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole:

Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la huitième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

Fait à Montréal le quatorzième jour du mois de juin mil neuf cent cinquantequatre, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chacune fai

sant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes en seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, ainsi qu'aux autres Etats signataires de ladite Convention.

WALTER BINAGHI
Président de l'Assemblée

CARL LJUNGBERG
Secrétaire Général de l'Assemblée

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1958, n. 8.

Facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente la emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi con scadenza 1° aprile 1959;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di consentire ai possessori di buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 di ottenere il rinnovo di detti titoli nonchè di costituire un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per le finanze;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

E' data facoltà ai possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1959 di chiedere il rinnovo, anche anticipato, dei buoni stessi qualora non intendano provvedere alla loro riscossione alla scadenza del 1° aprile 1959.

In corrispondenza dell'operazione di rinnovo il Ministro per il tesoro emetterà, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n 941, buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1968, che godranno, oltre ai premi da assegnarsi mediante sorteggi annuali, anche di uno speciale premio di rinnovo, previsto dal successivo art. 2.

Art. 2.

Il premio di rinnovo previsto dal precedente art. 1 sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e corrisposto all'atto del rinnovo, salvo la facoltà per il Ministro medesimo di assegnare una quota parte di esso mediante estrazione a sorte da effettuarsi non oltre sei mesi dopo la chiusura delle operazioni.

All'atto del rinnovo sarà altresì regolato in via anticipata il conguaglio degli interessi fra i buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 ed i nuovi buoni.

Art. 3.

Le operazioni di rinnovo di cui al presente decreto avranno inizio e termine alle date che saranno stabilite con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

I titoli da emettersi per il rinnovo di cui al presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico, fruttano lo stesso interesse e fruiscono degli stessi premi annuali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni stabiliti per i buoni del Tesoro novennali 5 % 1959.

Ai titoli medesimi, provvisori con matrici e definitivi, ai relativi interessi e premi annuali nonchè ai premi di rinnovo ed a tutte le operazioni inerenti alla esecuzione del presente decreto sono estese le disposizioni degli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Art. 5.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purchè non prescritti.

Il sorteggio dei premi relativi all'ultima scadenza del 1959 avrà luogo anticipatamente il giorno che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro.

E' data facoltà all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro stabilirà le caratteristiche ed i tagli dei titoli provvisori con matrici e definitivi, rilasciati per il rinnovo, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei relativi premi, nonchè ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto e provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detto rinnovo e per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi incaricati delle operazioni.

TITOLO II

Art. 7.

Allo scopo esclusivo di provvedere al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali è costituito, presso la Direzione generale del tesoro, un apposito Fondo denominato « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro novennali ».

Al Fondo affluiranno, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le seguenti annualità:

L. 20 miliardi per l'esercizio 1958-59;
L. 30 miliardi per l'esercizio 1959-60;
L. 40 miliardi per l'esercizio 1960-61;
L. 50 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al termine indicato dall'art. 11.

Le annualità medesime sono pagabili in due semestralità uguali e posticipate.

Al detto Fondo affluiranno altresì l'ammontare dei buoni del Tesoro novennali scaduti e prescritti nonchè l'ammontare dei premi relativi a buoni del Tesoro novennali, estratti e caduti essi pure in prescrizione.

Art. 8.

Il Fondo ha personalità giuridica propria e gestione autonoma. Esso gode di tutti i benefici fiscali spettanti alle Amministrazioni dello Stato.

Le disponibilità liquide del Fondo sono tenute in deposito presso la Tesoreria dello Stato, la quale corrisponde, sulle disponibilità stesse, gli interessi in ragione del 5 % all'anno, pagabili a semestre.

L'importo di tali interessi e quello degli interessi incassati dal Fondo sui buoni acquistati debbono essere utilizzati per l'acquisto di altri buoni.

Art. 9.

Alla gestione del Fondo è preposto un Comitato direttivo costituito dal Ministro per il tesoro, che lo presiede, dal Direttore generale del Tesoro e dal Direttore generale del Debito pubblico.

La gestione medesima è tenuta dal Tesoriere centrale che ne rende il conto annuale alla Corte dei conti.

Art. 10.

Le operazioni di acquisto dei buoni sono effettuate esclusivamente in Borsa, alle grida. Esse sono sospese durante il tempo nel quale il corso di Borsa dei buoni superi la pari.

Nel caso in cui siano disposte nuove emissioni di buoni, in rinnovazione di quelle in scadenza, il Fondo provvederà alla rinnovazione dei buoni in precedenza da esso acquistati.

I buoni appartenenti al Fondo che vengano in scadenza e per i quali non sia consentito il rinnovo, in luogo di essere incassati, sono consegnati alla Direzione generale del debito pubblico che provvede al loro annullamento.

Art. 11.

Le assegnazioni al Fondo previste all'art. 7 cesseranno allorquando verranno in scadenza i buoni di ultima emissione per i quali non sia consentita la rinnovazione.

I buoni allora in possesso del Fondo saranno consegnati, per l'annullamento, alla Direzione generale del debito pubblico e le disponibilità liquide del Fondo saranno versate al bilancio dello Stato.

Art. 12.

Il Comitato direttivo presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo dell'esercizio finanziario, una relazione sulla gestione del Fondo.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno emanate le norme necessarie per il funzionamento del Fondo.

Disposizioni finali

Art. 14.

Per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 effettuata durante l'esercizio 1957-58 in corrispondenza dell'estinzione dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959, per effetto del rinnovo di cui all'art. 1 del presente decreto si provvederà mediante stanziamenti di pari importo nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, mentre per l'esercizio 1958-59 si provvederà con apposito stanziamento in bilancio.

Alla spesa di allestimento dei nuovi titoli provvisori e definitivi ed alle altre spese, ivi compresi gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 6. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1957.

Cessazione dall'incarico del commissario straordinario dell'« Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, relativo al riordinamento dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 18 novembre 1957, e concernente la nomina del sig. Erio Padovani a commissario straordinario dell'Ente morale « Alleanza cooperativa torinese » per la durata di dieci mesi dalla data del decreto stesso;

Considerata la opportunità di fissare alla data del 30 giugno 1958 il termine di scadenza dell'incarico suindicato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'incarico di commissario straordinario per l'« Alleanza cooperativa torinese », conferito al sig. Erio Padovani con decreto Presidenziale 8 novembre 1957, cessa il 30 giugno 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1957

GRONCHI

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1958
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 362 — BARONE

(409)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1957.
Determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 336, contenente modificazioni alla raffigurazione ufficiale dell'Italia nei punzoni e nei foglietti bollati per cambiali;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente norme sulla imposta di bollo;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Riconosciuta l'opportunità di riportare nella filigrana dei foglietti bollati per cambiali lo stemma d'Italia;

Considerato che occorre pertanto determinare le caratteristiche del nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali;

Decreta:

Art. 1.

I foglietti bollati per cambiali emessi nei valori da L. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 60, 72, 84, 90, 96, 100, 108, 120, 150, 180, 200, 210, 240, 270, 300, 450, 500, 600, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 6000, 9000, 12.000, sono stampati tipograficamente su un foglietto di carta bianca filigranata del formato di mm. 250 × 105.

La filigrana è costituita da una cornice lineare con angoli, a motivo simmetrico ripetuto, in chiaro, che racchiude in alto la leggenda « Repubblica Italiana » in carattere bastoncino grande in chiaro-scuro disposta a semicerchio; al centro, verso il basso, vi è lo stemma della Repubblica in filigrana scura con stella in filigrana chiara (per ragioni tecniche la leggendina « Repubblica Italiana » anzichè nel cartiglio dello stemma, è stata posta in alto dello stemma stesso); a sinistra dello stemma vi è l'annualità della fabbricazione della carta, in filigrana chiara; a destra vi sono le iniziali « I P S » della cartiera in cui è stata fabbricata la carta, in filigrana chiara.

Nel prospetto del foglio, vi è a sinistra una composizione architettonica ornamentale nella quale è inserita una cornice circolare formata da motivi a greca che racchiude l'effige dell'Italia turrita in piedi che impugna nella mano destra una lunga asta che termina in alto con un fiore stilizzato e con la sinistra tiene appoggiato a terra uno scudo.

In basso, accovacciato dietro l'effige dell'Italia turrita vi è la figura di un leone; a sinistra dell'effige vi è il valore della cambiale in cifre. Sottoposta alla vignetta descritta, in una tabellina rettangolare lineare è ripetuto il valore della cambiale in leggenda a carattere pieno stampatello

Per i valori da L. 3000, 6000, 9000, 12.000, la composizione su descritta, è stampata su un fondino formato da motivi geometrici che si ripetono

Dall'alto in basso del foglio cambiali, vi sono le seguenti leggende: . . il . . 19 .
B. P. L. . . . A . . . pag. . .
per quest . . . . . al . . . . la somma di Lire it. . . . .
in basso a sinistra vi sono inoltre tre righe punteggiate disposte orizzontalmente.

Nel rovescio del foglio cambiali vi è a destra una tabellina con la dimostrazione delle scadenze delle cambiali in rapporto all'importo delle stesse. Tutte le cambiali sono stampate nel recto e nel rovescio tipograficamente in colore nero. Il fondino è stampato tipograficamente nei seguenti colori:

L. 3000 rosa; L. 6000 verde; L. 9000 bleu violaceo; L. 12.000 viola.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

La vendita dei nuovi foglietti bollati per cambiali avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 306 — BENNATI

(395)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.
Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1958, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali per l'anno 1958

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari	XXII Fiera del Levante - Campionaria internazionale	6-21 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bolzano	XI Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale	12-22 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Messina	XIX Fiera di Messina - Campionaria internazionale	10-24 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano	XXXVI Fiera di Milano - Campionaria internazionale	12-27 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova	XXXVI Fiera di Padova - Campionaria internazionale	31 maggio-15 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo	XIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	24 maggio-10 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Trieste	X Fiera di Trieste - Campionaria internazionale	22 giugno-6 luglio	D.P.R. 16-3-1956, n. 608
	Internazionali speciali		
Ancona	XVIII Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca degli sports nautici ed attività affini	12-27 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Firenze	XXII Mostra-mercato internazionale dell'artigianato	24 aprile-14 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Napoli	Fiera della casa dell'arredamento e dell'abbigliamento	28 giugno-14 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Padova	VII Salone internazionale dell'imballaggio	31 maggio-15 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Parma	XIII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale tecnico industriale delle attrezzature per l'alimentazione	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Verona	LX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia e XI Salone della macchina agricola	9-17 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	Fiera internazionale autunnale dei cavalli e dei bovini	12-15 ottobre	R.D. 30-10-1933, n. 1464
	Nazionali generali		
Bologna	XXII Fiera campionaria con settori internazionali specializzati	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Roma	Fiera di Roma - Campionaria nazionale	31 maggio-15 giugno	D.P.R. 3-6-1955, n. 545
	Nazionali speciali		
Bologna	XII Presentazione nazionale moda della calzatura	15-23 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Civitanova Marche (Macerata)	IX Mostra nazionale della calzatura Civitanova Marche Montegranaro	19-28 luglio	D.P.R. 8-10-1955, n. 1386

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Nazionali speciali*		
Foggia .	Fiera nazionale dell'agricoltura e della zootecnica	23 maggio-2 giugno	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera nazionale del bestiame . . .	25-30 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Verona	XVIII Mostra nazionale delle frutta e degli ortaggi	12-15 ottobre	R.D. 30-10-1933, n. 1464
	Interprovinciali speciali		
Foggia	XIV Mercato-Concorso del riproduttore ovino della razza gentile di Puglia	7-8 aprile	R.D. 14-4-1939, n. 771
Messina . . .	II Mostra del giocattolo	11-18 maggio	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Internazionali speciali		
Busto Arsizio (Varese)	VIII Mostra internazionale del cotone, delle fibre artificiali e sintetiche, chimica e macchine tessili	20-29 settembre	D.M. 28-12-1957
Cremona . . .	XIII Fiera internazionale del bovino da latte	12-21 settembre	D.M. 28-12-1957
Forlì	IX Salone internazionale della produzione e della tecnica turistico alberghiera	31 maggio-15 giugno	D.M. 28-12-1957
Milano . . .	Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento	25 gennaio-2 febbraio 13-21 luglio	D.M. 28-12-1957
Milano . . .	XXXVI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	29 novembre-9 dicembre	D.M. 28-12-1957
Piacenza .	III Mostra internazionale degli idrocarburi	11-21 settembre	D.M. 28-12-1957
Reggio Calabria	XI Fiera delle attività agrumarie, delle essenze e degli olî	19 marzo-3 aprile	D.M. 28-12-1957
Riccione (Forlì) .	X Fiera internazionale del francobollo e mostra filatelica	30 agosto-2 settembre	D.M. 28-12-1957
Roma	V Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica	16-30 giugno	D.M. 28-12-1957
Torino	II Salone internazionale del trattore e applicazioni relative	15-25 maggio	D.M. 28-12-1957
Torino . .	Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento	22-29 aprile 5-12 novembre	D.M. 28-12-1957
Torino . .	VIII Salone internazionale della tecnica	27 settembre-7 ottobre	D.M. 28-12-1957
Torino	XL Salone internazionale dell'automobile	5-16 novembre	D.M. 28-12-1957
Venezia	VII Mostra internazionale aeronautica	16-20 luglio	D.M. 28-12-1957
Vicenza . . .	XIII Salone internazionale della ceramica	6-16 settembre	D.M. 28-12-1957
Vigevano	IX Salone-mercato internazionale delle calzature	4-13 gennaio	D.M. 7-10-1957
	Nazionali generali		
Cagliari . . .	X Fiera campionaria della Sardegna	16-30 marzo	D.M. 28-12-1957

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali speciali		
Cagliari	Esposizione tecnica di apparecchi ed accessori radiologici	26 aprile-10 maggio	D M 28 12-1957
Cremona	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	12-21 settembre	D M 28 12-1957
Faenza	XVI Mostra concorso nazionale della ceramica, con Sezione internazionale	21 giugno-6 luglio	D M 28 12-1957
Milano	Mostra-concorso nazionale per mobili tipo previe selezioni regionali	1-10 giugno	D M 28 12-1957
Milano	I Esposizione italiana della macchina utensile	11-21 settembre	D M 28 12-1957
Milano	XXIV Mostra nazionale della radio e della televisione	13-22 settembre	D M 28 12-1957
Milano	VI Mostra nazionale di elettrodomestici	13-22 settembre	D M 28 12-1957
Modena	IV Mercato-concorso nazionale del bestiame da carne e dei suini da allevamento	30-31 marzo	D M 28 12-1957
Monza (Milano)	XIII Mostra nazionale dell'arredamento	8-30 settembre	D M 28 12-1957
Orvieto (Terni)	II Mostra nazionale delle trine e dei merletti	1-15 settembre	D M 28-12 1957
Pesaro	VI Mostra-mercato di meccanica agraria	28-30 giugno	D M 28 12 1957
Piacenza	VII Mostra nazionale del metano	11-21 settembre	D M 28-12 1957
Rapallo (Genova)	Concorso di cinematografia a formato ridotto	26-31 dicembre	D M 28-12 1957
Reggio Emilia	XIV Esposizione ornitologica « Città del Tricolore »	22-24 novembre	D M 28 12-1957
Sacile (Udine)	Esposizione nazionale degli uccelli	17 agosto	D M 28 12-1957
Trieste	II Mostra del fiore	26 aprile-4 maggio	D M 28 12-1957
Varese	Mostra-concorso nazionale del pollo da carne	14-16 giugno	D M 28 12 1957
Vicenza	VII Mostra nazionale della pietra e dei marmi	6-16 settembre	D M 28 12 1957
Vicenza	V Mostra nazionale dell argenteria e dell'oreficeria	6-16 settembre	D M 28 12-1957
	Interprovinciali generali		
Cesena (Forlì)	XVII Settimana cesenate .	30 agosto-14 settembre	D M 28 12 1957
Forlì	VIII Fiera di Forlì . . .	31 maggio-15 giugno	D M 28-12-1957
Lugo (Ravenna)	Fiera di Lugo	31 agosto-7 settembre	D M 28-12-1957
Pordenone (Udine)	XII Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	23 agosto-8 settembre	D M 28-12-1957
	Interprovinciali speciali		
Ancona	II Salone della musica e dello strumento musicale	4-11 maggio	D M 28-12-1957
Ascoli Piceno . .	X Fiera avicunicola e degli animali da pelliccia	2-5 maggio	D M 28-12-1957

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue Interprovinciali speciali		
Bologna	I Salone del campeggio .	1-3 marzo	D.M. 28-12-1957
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-mostra dell'Ascensione per le attività agricole ed artigiane delle provincie di Brindisi, Lecce e Taranto	11-18 maggio	D.M. 28-12-1957
Gonzaga (Mantova)	Fiera millenaria di Gonzaga .	6-14 settembre	D.M. 28-12-1957
Gubbio (Perugia)	III Mostra della ceramica e dei lavori in metallo	30 agosto-21 settembre	D.M. 28-12-1957
Milano .	I Mostra biennale dell'arte della tappezzeria e dei tessuti per l'arredamento moderno	1-30 giugno	D.M. 28-12-1957
Monza (Milano)	IX Mostra interprovinciale dell'artigianato lombardo	8-30 settembre	D.M. 28-12-1957
Norcia (Perugia)	IV Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti della montagna	21-23 febbraio	D.M. 28-12-1957
Pescia (Pistoia)	IV Mostra del fiore . . .	31 agosto-7 settembre	D.M. 28-12-1957
Pramaggiore (Venezia)	III Mostra campionaria interprovinciale dei vini	24 aprile-1° maggio	D.M. 28-12-1957
Ravenna	XI Mostra avicunicola	4-9 aprile	D.M. 28-12-1957
Reggio Emilia	Mostra della meccanica nell'agricoltura e Salone dei prodotti tipici	1-15 maggio	D.M. 28-12-1957
Roma	II Mostra dell'arte della tappezzeria	1-15 maggio	D.M. 28-12-1957
Rovereto (Trento)	X Mostra interprovinciale dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura - Rassegna dell'attrezzatura per artigiani e piccoli industriali	2-10 agosto	D.M. 28-12-1957
Tarquinia (Viterbo) .	IX Mostra-mercato interprovinciale delle macchine agricole	3-5 maggio	D.M. 28-12-1957
Udine	VI Mostra della casa moderna . .	30 agosto-14 settembre	D.M. 28-12-1957
Varese .	Mostra mercato del cuoio	27 settembre-5 ottobre	D.M. 28-12-1957
	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE SARDA		
Sassari	III Mostra dell'artigianato sardo	11-25 maggio	—
	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE SICILIANA		
Enna	VIII Fiera dell'agricoltura .	14-18 maggio	—
Palermo	Fiera del libro per ragazzi e fiera del giocattolo	15-29 giugno	—
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Bergamo	Festival internazionale del film sull'arte	3-8 luglio	D.M. 28-12-1957
Gorizia	VI Mostra giovanile internazionale di arti figurative	16 marzo-27 aprile	D.M. 28-12-1957
Venezia . . .	XXIX Esposizione biennale internazionale d'arte	14 giugno-19 ottobre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue: *Internazionali*		
Venezia	XVII Festival internazionale del teatro di prosa	luglio	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XIX Mostra internazionale d'arte cinematografica	15 agosto-15 settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXI Festival internazionale della musica contemporanea	10-27 settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
	Nazionali		
Spoleto (Perugia)	VI Mostra nazionale di arti figurative Premio Spoleto	24 agosto-30 settembre	D.M. 28-12-1957
Torino	CXV Esposizione nazionale d'arte	1° maggio-30 giugno	D.M. 28-12-1957
	Interprovinciali		
Copparo (Ferrara)	XI Mostra interprovinciale d'arte	14-29 settembre	D.M. 28-12-1957

(403)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1957.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1955 concernente la nomina per gli esercizi finanziari 1955, 1956 e 1957 del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Consiglio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, è composto oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Pecchini ing. Celeste, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Benetello dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Roselli dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Grinzato dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Rosa dott. ing. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Corbino dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cacciatupi dott. Emilio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Cagnoni dott. Delfino e Guizzardi dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Padova,

Zanon comm. avv. Francesco, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova;

Dalla Barba cav. rag. Lelio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Pistorelli dott. ing. Francesco, in rappresentanza degli industriali;

Benacchio dott. Mario, in rappresentanza degli agricoltori;

Scarparo cav. Ernesto, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Pollazzi comm. Bruno, in rappresentanza dei commercianti;

Negri cav. Carlo, in rappresentanza degli artigiani;

Bovo comm. Adolfo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Bozzi ing. Luigi, in rappresentanza dei dirigenti di aziende commerciali.

Il Consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1958, 1959 e 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1957

Il Ministro: GAVA

(400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 dicembre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Giulio Barbero, Console onorario di Indonesia a Napoli.

(313)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «scienza delle finanze e diritto finanziario» presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di «scienza delle finanze e diritto finanziario» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(448)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco laziale

Con decreto Ministeriale n. 3546/1450 in data 7 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre 1957, registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 383, è stata determinata in via definitiva in L. 6.795.457,40 (lire seimilionisettecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantasette e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma, della superficie di ettari 64.94.16 nei confronti della ditta SILI Enrico fu Giulio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2814, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.471.629 (lire unmilionequattrocentosettantunomilaseicentoventinove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 8.265.000 (lire ottomilioniduecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 179 del 19 luglio 1957.

(175)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

270° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del prefetto della provincia di Vicenza 23 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale al sig. Crestani Emilio, domiciliato a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «San Giorgio» e del pozzo denominato n. 2, posti nella località suddetta, in territorio del comune di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Lucca 21 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti - ufficio distaccato di Firenze il 22 ottobre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla Società per azioni «Verruca», con sede in Firenze, è concessa la coltivazione dei giacimenti delle acque minerali della sorgente «Verruca», sita nella località omonima del comune di Montecarlo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 30 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti di Napoli l'11 novembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale alla signora Elisa Ersilia Fiola in Calvanese, domiciliata in Casamicciola, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata «Vallone Ervaniello», sita in territorio di Casamicciola, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Caserta 7 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 13 novembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 11, con il quale alla ditta dott. Mario Di Resta, domiciliata in Calvi Risorta, provincia di Caserta, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale denominata «Calena», sita in territorio di Francolise e Teano, provincia di Caserta, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 28 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 3 dicembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 12, con il quale alla ditta Mario Castaldi fu Andrea, domiciliata in Forio d'Ischia, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata «Ampliamento Terme Castaldi», in territorio di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 13 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 3 dicembre 1957, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 13, con il quale alla signora Mina Glatzfelder, domiciliata in Lacco Ameno, provincia di Napoli, è accordato l'ampliamento della propria concessione per acque termo-minerali «Capitello», con la denominazione di «Ampliamento Terme Capitello», site in territorio di Lacco Ameno, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 71, con il quale la concessione di marna da cemento denominata «Casa Lavacchio», sita in territorio del comune di Bibbiena, provincia di Arezzo, è intestata alla Società per azioni Cementi di Bibbiena, con sede in Bibbiena, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 75, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata «Arnata», nei comuni di Montecastrilli ed Acquasparta, provincia di Terni, di cui è titolare la Società per azioni Compagnia Umbro-Giuliana imprese minerarie, agricole ed industriali, in base al decreto Ministeriale 24 marzo 1952, è trasferita ed intestata, alla Società Compagnia generale carboni a responsabilità limitata, con sede in Acquasparta.

(427)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 28 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,82	624,88	624,90	624,82	624,80	624,85	624.82	624,80
$ Can.	636,67	636,625	636,50	636,75	636,50	636,70	636,625	636,70	636,70	636,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,825	145,75	145,80	145,305	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,45	90,46	90,47	90,48	90,40	90,47	90,47	90,50	90,48	90,50
Kr. N.	87,51	87,51	87,53	87,53	87,55	87,52	87,53	87,50	87,53	87,50
Kr. Sv.	120,81	120,84	120,85	120,88	120,75	120,80	120,83	120,85	120,80	120,85
Fol.	165,47	165,52	165,53	165,56	165,50	165,48	165,53	165,50	165,50	165,45
Fr. B.	12,54	12,5525	12,55125	12,55625	12,55	12,54	12,55125	12,53	12,54	12,55
Fr. Fr.	148,76	148,71	148,75	148,82	148,50	148,78	148,73	148,75	148,79	148,75
Fr. Sv. acc.	142,85	142,86	142,87	142,88	142,82	142,85	142,86	142,90	142,85	142,85
Lst.	1751,10	1751 —	1751,25	1751,50	1751,30	1751 —	1750,875	1751,25	1751,25	1751 —
Dm. occ.	148,75	148,74	148,75	148,78	148,65	148,73	148,78	148,70	148,74	148,70
Scell. Aust.	24,02	24,025	24,02	24,03	24 —	24,03	24,0275	24,03	24,02	24,03

Media dei titoli del 28 gennaio 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,275
Id. 3,50 % 1902	60,45
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	82,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,875
Id. 5 % 1936	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	636,687
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,475
1 Corona norvegese	87,53
1 Corona svedese	120,885
1 Fiorino olandese	165,545
1 Franco belga	12,554
100 Franchi francesi	143,775
1 Franco svizzero acc.	142,87
1 Lira sterlina	1751,187
1 Marco germanico	148,78
1 Scellino austriaco	24,029

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bisceglie, con sede in Bisceglie (Bari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Bisceglie;

Dispone:

Il dott. Ruggiero Sernia è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Bisceglie, con sede in Bisceglie (Bari), con i poteri spettanti agli Organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Governatore MENICHELLA

(399)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Castelvetrano (Trapani);

Dispone:

Il sig. Bortolomeo Hopps è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani), con i poteri spettanti agli Organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(397)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica al diario delle prove pratiche del concorso a due posti di operatore nell'Opificio delle pietre dure in Firenze, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1957.

A modifica del precedente diario delle prove sopraríferite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1958, e nell'interesse dei candidati, le ventiquattro ore (un giorno) stabilite dal bando di concorso di cui trattasi per ognuna delle due prove sono ripartite in otto ore giornaliere secondo il seguente diario:

1ª prova: 5, 6 e 7 febbraio 1958;

2ª prova: 8, 9 e 10 stesso mese.

Le prove suddette si svolgeranno con inizio alle ore 9, (anziché 8,30) in Firenze presso l'Opificio delle pietre dure, via Alfani n. 78.

E' in facoltà dei concorrenti usare strumenti e materiali propri.

(449)

Comunicato concernente il diario della prova scritta del concorso speciale per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1957.

In aggiunta a quanto comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1958 si porta a conoscenza dei candidati al concorso speciale per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, residenti in Tripolitania che la prova scritta di legislazione scolastica avrà luogo in data 15 febbraio 1958 nella sede di Tripoli presso l'edificio che sarà comunicato, nei termini prescritti, ai singoli candidati a cura del Ministero degli affari esteri.

I singoli candidati al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del presente diario dalle competenti autorità a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(482)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. S.9270, Div. 3/1 del 30 dicembre 1956 relativo al concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto della seconda condotta presso il comune di Sesto San Giovanni vacante alla data del 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonché la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a quarantaquattro concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso al posto di medico della seconda condotta presso il comune di Sesto San Giovanni di cui alle premesse:

1	Giovachini Ercole	punti	58,42	su 100
2	Pece Alfonso	»	57,235	»
3	Frasconaro Gregorio	»	56,70	»
4	Paracchini Ambrogio	»	52,31	»
5	Uberti Luciano	»	52,08	»
6	Zani Pietro	»	51,715	»
7.	Campanelli Michele	»	50,68	»
8	Migliorini Sergio	»	49,975	»
9	Bulli Giancarlo	»	49,473	»
10	Palearı Giuseppe	»	48,67	»
11.	Viganò Sergio	»	48,23	»
12	Ortenzi Ennio	»	48 —	»
13	Tettamanzi Faliero	»	47,26	»
14	Rossi Renato	»	46,94	»
15	Faccini Giancarlo	»	46,77	»
16	Vicini Giuseppe	»	46,56	»
17	Mancini Claudio	»	46,22	»
18	Papa Santino	»	46 —	»
19	Pierantoni Dario	»	45,56	»
20	Pietrasanta Giuseppe	»	45,53	»
21	Scotti Remo	»	45,10	»
22	Maurelli Aldo	»	45,09	»
23	Marchesi Enzo	»	45,07	»
24	Costa Barbe Carlo	»	45,02	»
25	Pricca Elio	»	44,94	»
26.	Cerrati Alfonso	»	44,93	»
27	Fregapane Giuseppe	»	43,60	»
28	Stucchi Giovanni	»	43,38	»
29	Zanaletti Grade	»	43,07	»
30	Maggi Costanzo	»	42,84	»
31	Della Sala Generoso	»	42,04	»
32.	Pennati Ernesto	»	41,87	»
33.	Rombolà Francesco	»	41,43	»
34	Toscani Giuseppe	»	41,191	
35	Fara Gioacchino	»	41,19	»
36	Ferruti Alvaro	»	41 —	»
37	Piazza Camillo	»	39,953	»
38	Conti Adriano	»	39,79	»
39	Manetti Francesco	»	38,49	»
40	De Micheli Walter	»	37,53	»
41	Caruti Armando	»	37,25	»
42	Stramba Badiale Mario	»	36,69	»
43	Mincione Alfredo	»	36,30	»
44	Gastaldi Gualtiero	»	35,70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 10 gennaio 1958

Il prefetto: Liuti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 130, Div. 3/1, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami al posto della seconda condotta medica vacante presso il comune di Sesto San Giovanni alla data del 30 novembre 1956 bandito con decreto prefettizio n. S/9270, Div. 3/1 del 30 dicembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ercole Giovachini risultato primo in graduatoria è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Sesto San Giovanni.

Il sindaco del comune di Sesto San Giovanni è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Milano, addì 10 gennaio 1958

Il prefetto: Liuti

(262)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.